



Camera dei Deputati

VI Commissione Finanze

**Proposte di legge C. 1776 e C. 2449 recanti
misure di agevolazione fiscale per la cultura**

Contributo dell'Agenzia delle entrate

10 ottobre 2025

Sommario

Premessa	3
1. Oggetto e finalità delle proposte di legge.....	3
2. Inquadramento nel sistema delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 15 del Tuir.....	4
3. Considerazioni tecniche	5

Premessa

In merito alla richiesta di memoria scritta concernente le proposte di legge C. 1776, di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, e C. 2449, a prima firma dell'onorevole Mollicone, volte ad introdurre un'ulteriore ipotesi di detrazione per l'acquisto di beni e servizi culturali, si riporta, di seguito, il contributo dell'Agenzia delle entrate.

1. Oggetto e finalità delle proposte di legge

Le proposte di legge in esame intendono introdurre, nell'ambito dell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una nuova fattispecie di detrazione per l'acquisto di beni e servizi culturali (tra cui, biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, libri e materiale audiovisivo protetto da diritti d'autore).

In particolare, la **proposta C. 1776** di iniziativa del Consiglio regionale del Veneto, mediante l'inserimento della nuova lettera *e-quinquies*) nel comma 1 dell'articolo 15 del Tuir, intende riconoscere ai contribuenti la facoltà di avvalersi di una detrazione d'imposta per:

- l'acquisto di biglietti d'ingresso a musei, mostre, esposizioni per l'accesso a parchi, giardini, dimore storiche e ad altri beni monumentali;
- la partecipazione a visite guidate a città, siti culturali, archeologici, paesaggistici e ambientali;
- la partecipazione ad attività formative, *workshop*, laboratori e ad altri eventi promossi da istituti di cultura riconosciuti, enti pubblici ed enti privati che svolgono attività nel settore culturale;
- l'acquisto di biglietti d'ingresso per spettacoli cinematografici e dal vivo;
- l'acquisto di abbonamenti cinematografici e per stagioni di spettacolo dal vivo;
- l'acquisto di libri, di riviste culturali e di opere audio o video protette da diritti d'autore;
- l'acquisto di quote associative annue di partecipazione ad associazioni culturali;
- versamenti individuali a titolo di microfinanziamento di iniziative di *crowdfunding*, finalizzate alla realizzazione di un progetto.

Come precisato nella relazione tecnica alla proposta di legge, tale intervento legislativo prescinderebbe da limiti di spesa in consumi culturali e dalle condizioni reddituali del contribuente (ISEE), al fine di incentivare *“il consumo culturale individuale di soggetti privati, persone fisiche non imprenditori, ed incoraggiare la raccolta collettiva di risorse private a sostegno di progetti”* nonché *“la fruizione del patrimonio artistico e storico nazionale e di rendere maggiormente accessibili i luoghi della cultura attraverso agevolazioni fiscali che sostengano i consumi culturali individuali”*.

Con la **proposta C. 2449**, sempre mediante l'inserimento della nuova lettera e-*quinquies*) nel comma 1 del citato articolo 15 del Tuir, si intende introdurre una nuova fattispecie di detrazione con riguardo alle spese *“per l’acquisto di beni e servizi culturali, quali l’acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l’acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d’autore”*. Nell’ambito di tale proposta legislativa, la detrazione sarebbe *“ammessa per la parte che eccede euro 129,11”*. Viene, inoltre, previsto che, ai fini della detrazione, la spesa *“debba essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l’indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell’acquirente”*.

Le proposte normative, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 9, primo comma, della Costituzione (*“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”*), mirano a promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, sostenendo la domanda di beni e servizi ad essa afferenti attraverso la previsione di incentivi fiscali.

2. Inquadramento nel sistema delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 15 del Tuir

L’articolo 15 del Tuir elenca le spese per le quali è riconosciuta una detrazione d’imposta dall’Irpef. Le detrazioni previste da tale articolo riguardano, in via generale, spese di carattere sociale o personale (ad esempio, sanitarie, di istruzione, per interessi su mutui ipotecari), ritenute meritevoli di tutela ai fini della capacità contributiva e nel rispetto del principio di equità fiscale.

L’introduzione di una nuova detrazione per spese culturali comporterebbe un ampliamento del novero delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 15, con l’effetto di un aumento del numero e del costo complessivo delle c.d. *tax expenditures*.

Con la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, il legislatore ha espresso la volontà di procedere a un riordino delle spese fiscali, mediante una semplificazione e una riduzione delle stesse.

In particolare, la citata legge delega ha previsto che le *tax expenditures* siano oggetto di un processo di revisione volto a:

- razionalizzare e accorpare le agevolazioni con finalità analoghe;
- eliminare quelle prive di adeguata giustificazione economico-sociale o di limitato impatto redistributivo;
- ridurre progressivamente il numero complessivo delle detrazioni e deduzioni vigenti.

Sempre in un’ottica di razionalizzazione delle detrazioni, l’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), ha introdotto il nuovo articolo 16-ter del Tuir che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevede alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000, mediante un meccanismo di calcolo fondato sul reddito complessivo del contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico.

La norma, in sostanza, prevede una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In tale contesto, l’introduzione di una nuova detrazione di carattere settoriale, quale quella proposta per le spese culturali in esame, ferme restando le valutazioni di merito, appare, da un punto di vista strettamente tecnico, in contrasto con il richiamato indirizzo generale di politica fiscale, orientato alla semplificazione e riduzione del perimetro delle agevolazioni, con un contenimento delle *tax expenditures*.

3. Considerazioni tecniche

Dal punto di vista tecnico, le proposte di legge in esame non prevedono un limite di spesa detraibile, né un tetto massimo di detrazione per contribuente. L’assenza di tali limiti potrebbe determinare una crescita indefinita dell’onere a carico dell’erario, rendendo complessa la stima dell’impatto finanziario e potenzialmente non compatibile la misura con

i vincoli di finanza pubblica. Sarebbe opportuno, pertanto, introdurre un tetto massimo di spesa detraibile per ciascun contribuente.

Per completezza – atteso che agli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir, o in altre disposizioni normative, per cui è prevista l'aliquota di detrazione pari al 19 per cento, si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) – si segnala che, anche per l'agevolazione di cui trattasi, la detrazione dall'imposta spetterebbe solo in presenza di oneri sostenuti *“con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

Si evidenzia, inoltre, che dall'attuale formulazione della disposizione agevolativa in commento restano escluse dal beneficio fiscale le spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico. Queste ultime, infatti, sono espressamente elencate nell'articolo 15, comma 2, del Tuir e, pertanto, laddove si volesse estendere il beneficio anche alle spese sostenute per detti familiari, andrebbe inserito nel citato comma 2 dell'articolo 15 il riferimento anche alla nuova lettera *e-quinquies*).

Considerata, infine, la varietà della tipologia di oneri che consentirebbero di beneficiare della nuova agevolazione e, conseguentemente, la numerosità e disomogeneità della categoria di soggetti tenuti al rilascio della documentazione per attestare il diritto alla detrazione, appare complessa la realizzazione di specifici flussi informativi finalizzati all'inserimento delle spese detraibili in argomento nella dichiarazione dei redditi precompilata, predisposta dall'Agenzia delle entrate. I contribuenti, pertanto, per fruire della detrazione in commento, dovrebbero modificare la dichiarazione proposta dall'Amministrazione finanziaria, mediante l'inserimento dei predetti oneri.